



CITTÀ DI CHIVASSO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

AA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 28/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026

L'anno **duemilaventisei** addì **ventotto** del mese di **Luglio**, alle ore **18:52** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome Nome	P	A
1	CASTELLO CLAUDIO	X		10	MORETTI CLAUDIO	X	
2	PERFETTO ALFONSO	X		11	DAVICO VERONICA	X	
3	SCINICA GIOVANNI PASQUALE	X		12	MARTA CLARA	X	
4	PEROGLIO CRISTINA		X	13	TAPPERO EMANUELA		X
5	BARENGO DOMENICO	X		14	DORIA MATTEO		X
6	MAZZER STEFANO	X		15	PRESTIA BRUNO	X	
7	CENA CARLA VERA	X		16	FALBO ENZO	X	
8	VEGGIAN TIZIANO	X		17	BUO CLAUDIA	X	
9	PASTERIS ADRIANO	X					

La Consiglieria Davico partecipa alla seduta in collegamento audio/video.

Assistono alla seduta gli Assessori CENTIN PASQUALE, CASALINO CHIARA, DEBERNARDI FABRIZIO, VARETTO CRISTINA.

Assume la presidenza Il Presidente del Consiglio Alfonso Perfetto.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. Salvatore Mattia.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, rispettati i criteri generali di trasparenza e tracciabilità individuati dall'art. 43bis del regolamento, essendo presenti n. **14** componenti su n. 17 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Alfonso Perfetto, Salvatore Mattia e stampato il giorno 04/08/2026 da Roberta Pesca.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI E PIANI FINANZIARI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE, COMMERCIO, FIERE, MERCATI ED ARTIGIANATO, TURISMO E TEMPO LIBERO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*”, riferito al periodo 2026-2029;
- con la determinazione n. 1/DTAC del 07/11/2025, ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif;
- con *Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022*, ARERA ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone dal 2023 una serie di obblighi per i soggetti gestori, compresi i Comuni, con l'assunzione dei conseguenti eventuali oneri;
- con *Deliberazione n. 369/2023/R/RIF del 3 agosto 2023*, ARERA ha istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, per la copertura dei costi afferenti a due differenti fattispecie:
 - la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti
 - il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi

La nuova disciplina, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, coinvolge direttamente tutti i contribuenti TARI a livello nazionale: ogni utenza deve infatti versare, contestualmente alla TARI, i due contributi, quantificati rispettivamente in 0,10 €/utenza e 1,50 €/utenza, che potranno essere aggiornati annualmente dall'Autorità. Le predette componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Relativamente a ciascuna delle predette componenti perequative, occorre darne separata evidenza negli avvisi di pagamento TARI;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D. Lgs. n. 116 del 2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. n. 152 del 2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), nella parte relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati, introducendo una nuova definizione di “rifiuti urbani”, uniformandola a quella comunitaria e individuando i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta, come conseguenza, il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”, abrogando la facoltà dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità e prevedendo contestualmente la possibilità che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero;

Richiamato il Regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2020, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 28 giugno 2021, n. 73 del 29 dicembre 2021, n. 26 del 27 aprile 2022, n. 3 del 30 gennaio 2023 e n. 27 del 28 aprile 2025, n. 105 del 17 dicembre 2025 e n. 51 in data odierna;

Dato atto che:

- con *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 17 dicembre 2025*, sono state apportate modificazioni all'art. 39 del Regolamento TARI, stabilendo che la gestione associata della TARI con il Consorzio di Area Vasta CB16 è estesa a tutto il terzo periodo regolatorio disciplinato da ARERA con l'MTR-3 di cui alla deliberazione n. 397/2025 del 5 agosto 2025 (2026-2029) e che, nelle more dell'approvazione della nuova convenzione per la gestione della TARI a decorrere dal 01/01/2026 - che dovrà essere approvata entro il termine di deliberazione delle tariffe TARI 2026, sulla scorta del PEF 2026-2029, propedeuticamente validato dall'Ente Territorialmente Competente - si intendono estesi gli effetti giuridici di quella all'epoca in vigore, fatti salvi i conguagli conseguenti alla determinazione dei costi di gestione che si renderanno necessari a seguito della predisposizione e validazione del PEF 2026-2029;
- con deliberazione del consiglio comunale n. 52 in data odierna è stata approvata la nuova convenzione tra il Comune di Chivasso ed il Consorzio di Area Vasta CB16 disciplinante la gestione della TARI, sulla scorta della quale:
 - per l'espletamento delle attività ivi contemplate, è previsto per l'anno 2026 un compenso annuo a favore del Consorzio pari a **€ 448.446,00 oltre IVA** nella misura di legge;
 - tale corrispettivo si intenderà automaticamente adeguato alle risultanze definitive dei Pef relativi alle singole annualità 2027-2029;
 - il Consorzio provvederà a fatturare trimestralmente il corrispettivo del servizio, sulla scorta dei costi effettivamente risultanti dal PEF validato e successivamente inviato ad ARERA per l'approvazione;
 - qualora ARERA, ai sensi dell'art. 7 comma 12 della deliberazione dell'Autorità n. 397/2025/R/RIF approvasse i Pef con eventuali modificazioni dei costi riconducibili al Consorzio di Area Vasta CB16, disciplinandone gli effetti, il corrispettivo riconosciuto a quest'ultimo in pendenza della presente convenzione dovrà essere conseguentemente adeguato, anche qualora lo stesso non svolgesse più il ruolo di gestore della TARI per conto del Comune di Chivasso;
 - i pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;
 - fatto salvo quanto sopra esposto e nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, alla scadenza del secondo anno di gestione, scegliesse forme alternative di gestione della TARI, fatta salva la necessità di conguagliare i rapporti finanziari disciplinati dal metodo tariffario vigente, non sussiste più la necessità di effettuare il consuntivo annuale dei costi in quanto l'MTR-3 regola intrinsecamente questo meccanismo;
 - il Comune riconoscerà al Consorzio di Area Vasta CB16, l'aggio sulle riscossioni a seguito emissione degli accertamenti per omesso o parziale pagamento, per omessa o infedele dichiarazione ovvero a seguito di riscossione coattiva, sulla base delle condizioni pattuite con l'eventuale terzo affidatario, a seguito espletamento apposita gara ad evidenza pubblica, le cui clausole dovranno essere stabilite previa consultazione del Comune, fermo restando che tale onere si intende ricompreso nel corrispettivo di cui sopra;
 - l'emissione delle fatture delle spettanze del terzo affidatario dell'attività accertativa ed eventualmente della riscossione coattiva è subordinata al benessere degli uffici comunali, che collaborano con quelli del Consorzio per verificare le rendicontazioni periodiche da questi effettuate in base alle clausole contrattuali;
 - qualora dall'attività accertativa o da riscossione coattiva dovessero derivare al Consorzio oneri imprevisti ed imprevedibili, il Comune potrà anticiparli al Consorzio, al fine di garantirne l'equilibrio economico finanziario, previa sottoscrizione di apposito Protocollo d'Intesa ai sensi dell'art. 4 comma 12, nonché loro debita rendicontazione e documentazione, ferma restando la loro riconduzione nell'alveo dei futuri PEF. Il Consorzio è tenuto a segnalare il ricorrere di tali circostanze entro il 30 giugno di ciascun anno;

- oltre allo svolgimento delle attività già precedentemente contemplate, è previsto che il Consorzio:
 - adotti gli obblighi di separazione contabile previsti dal Testo Integrato approvato con deliberazione ARERA n. 373/2025/R7rif del 29 luglio 2025, tenendo conto della propria specificità;
 - anche attraverso l'eventuale soggetto terzo al quale dovesse affidare l'attività di verifica, recupero evasione e riscossione coattiva, si adegui gradualmente all'utilizzo degli strumenti digitali di comunicazione con i contribuenti e con il Comune (es. APPio, Piattaforma notifiche digitali SEND, Piattaforma Digitale Nazionale Dati-Interoperabilità - PDND);
 - svolga il ruolo di Gestore dell'attività di gestione delle Tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU) nell'ambito del processo di riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti, con tutto quanto ne consegue: gestione delle DSU ricevute tramite Sgate, individuazione delle utenze agevolabili, quantificazione del bonus a ciascuna utenza agevolabile entro la scadenza stabilita da ARERA, rendicontazione dello stesso e trasmissione al Comune (Ente Erogatore per definizione) di ogni dato necessario;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, qui di seguito riepilogata:

- a) il/i soggetto/i gestore/i predispone/predispongono il Piano Economico Finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette/trasmettono all'Ente Territorialmente competente, corredato da:
 - una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con quelli desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- b) l'Ente Territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, valida le informazioni fornite dal gestore medesimo, le integra o le modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;
- c) l'Ente Territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità:
 - la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;
 - i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti del singolo anno di riferimento;
 La trasmissione all'Autorità avviene entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione delle tariffe TARI;
- d) l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente Territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- e) fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente competente;

Tenuto conto che, in base alla definizione di ARERA ed all'attuale organizzazione regionale del servizio, fino alla piena operatività della Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale di cui alla L.R. 10 gennaio 2018 n. 1, come modificata dalla L.R. 16 febbraio 2021, n. 4, il Consorzio di Area Vasta CB16 risulta essere l'Ente Territorialmente Competente per tutti i Comuni che vi fanno parte;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Alfonso Perfetto, Salvatore Mattia e stampato il giorno 04/08/2026 da Roberta Pesca.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Appurato che spetta all'Ente Territorialmente competente la determinazione dei coefficienti, parametri e fattori di sharing necessari alla formulazione finale del PEF, come illustrato nell'apposita Relazione acclusa alla presente come **Allegato 2)**, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che, la predisposizione del PEF 2026-2029 ha avuto luogo attraverso i seguenti passaggi:

- il Gestore del Servizio (SETA SpA) ha trasmesso al Consorzio di Area Vasta CB16, l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario 'grezzo', la relazione di accompagnamento, e la relativa certificazione;
- il Comune ha trasmesso al Consorzio di Area Vasta CB16 l'aggiornamento dei costi di propria pertinenza, corredati dalla relazione di accompagnamento, dalla documentazione di supporto e dalla relativa certificazione;
- il Consorzio di Area Vasta CB16 ha provveduto alla determinazione e certificazione dell'aggiornamento dei propri costi per il Comune di Chivasso, per il quale svolge l'attività di gestione del tributo TARI, nonché ad assemblare, verificare e determinare i coefficienti ed i parametri di competenza dell'Ente Territorialmente competente;
- con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 9 del 23 giugno 2026 è stato validato il PEF 2026-2029;

Appurato che, in virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 397/2025 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

- a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025 e provvedimenti successivi;
- b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - i. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - ii. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - iii. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - iv. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- c. il PEF è suddiviso in:
 - ☐ costi imputabili alla PARTE VARIABILE: costi per raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati e differenziati, trattamento, smaltimento e recupero delle diverse frazioni, costi operativi incentivanti e costi della qualità PV, al netto dei proventi dalla vendita di materiali ed energia derivanti da rifiuti e dai ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI - per la quota parte decisa dall'ETC, attraverso l'individuazione dei rispettivi fattori di sharing, oltre alla componente di conguaglio relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse;
 - ☐ costi imputabili alla PARTE FISSA: costi spazzamento e lavaggio strade, costi di gestione della TARI, ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale, costi operativi incentivanti e costi della qualità PF, oltre alla componente di conguaglio relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse;
- d. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158;

Preso atto che:

- il Pef 2026 validato dal Consorzio di Area Vasta CB16 (**Allegato 1**), espone un costo complessivo di **7.112.012,00 €** (di cui 4.084.715,00 € relativi alle componenti di costo variabile e 3.027.297,00 € relativi alle componenti di costo fisso);
- il predetto importo, che costituisce il costo del servizio integrato gestione rifiuti urbani, ai fini della determinazione delle tariffe TARI viene abbattuto dagli importi delle entrate che

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Alfonso Perfetto, Salvatore Mattia e stampato il giorno 04/08/2026 da Roberta Pesca.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

costituiscono detrazioni di cui al comma 4.5 della determinazione ARERA n. 1/2025, per un importo complessivo pari a **1.528.459,00 €**, così suddiviso:

- a) importo del contributo MIUR a copertura del costo del servizio per le scuole statali per **30.859,00 €**, portati in detrazione, ai fini della determinazione dell'articolazione tariffaria, dai costi della parte variabile del PEF;
- b) importo del recupero evasione effettivamente riscosso nell'anno 2024, in conto competenza e conto residui, come da rendiconto 2024, per **476.928,00 €**, portati in detrazione, ai fini della determinazione dell'articolazione tariffaria, dai costi della parte fissa del PEF;
- c) importi allocati nell'avanzo di amministrazione vincolato 2024, per complessivi **1.020.672,00 €**, portati in detrazione, ai fini della determinazione dell'articolazione tariffaria, dai costi della parte fissa del PEF, a titolo di *"ulteriori partite autorizzate dall'Ente Territorialmente Competente"*, di cui:
 - **55.123,00 €** quali sopravvenienze attive 2024 derivanti dai riversamenti quote TIA 2006-2012, precedentemente riconosciute inesigibili, come da accordo con Consorzio di Bacino 16 (ora Consorzio di Area Vasta CB16 approvato con *deliberazione Giunta Comunale n. 61 del 14 marzo 2019*;
 - **965.549,00 €**, residue economie tra importi accertati ed impegni ed accantonamenti di spesa di tutti i capitoli afferenti alla gestione rifiuti;
- o al fine della determinazione delle tariffe TARI anno 2026, occorre pertanto considerare i seguenti importi:

**ENTRATE TARIFFARIE RELATIVE ALLA COMPONENTE DI COSTO
VARIABILE, AL NETTO DELLE DETRAZIONI SOPRA INDICATE 4.053.856,00 €**

**ENTRATE TARIFFARIE RELATIVE ALLA COMPONENTE DI COSTO
FISSE, AL NETTO DELLE DETRAZIONI SOPRA INDICATE 1.529.697,00 €**

TOTALE PEF 2026 DA COPRIRE CON TARI 5.583.553,00 €

Visto il comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in base al quale *"nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*, combinato con il comma 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Riscontrata una diffusa e condivisa incertezza applicativa delle disposizioni contenute nel sopra citato comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i., soprattutto alla luce della non corrispondenza degli elementi di costo considerati nel conteggio dei fabbisogni standard e le voci del piano finanziario previste dal DPR 158/1999 ovvero negli altri commi dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i. (per esempio, gli accantonamenti al fondo rischi su crediti e i mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili, sono voci di costo non contemplate nei fabbisogni standard), nonché della non disponibilità delle risultanze aggiornate dei fabbisogni standard del servizio di igiene urbana;

Dato atto che l'MTR-3 approvato con deliberazione ARERA n. 397/2025 prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Preso atto delle *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2026, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta*

Copia cartacea di originale digitale

documento firmato digitalmente da Alfonso Perfetto, Salvatore Mattia e stampato il giorno 04/08/2026 da Roberta Pesca.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e successivamente aggiornata fino alla deliberazione n. 397/2025, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano Economico Finanziario (PEF). Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;

Appurato che per l'applicazione del comma 653 della legge n. 147 del 2013, i valori dei costi standard sono da calcolarsi in relazione alle caratteristiche del servizio attive per l'anno 2026, cui il PEF si riferisce; diversamente, per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto dal MTR-3 approvato con delibera 397/2025 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2024 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del Pef);

Considerato che gli elementi che maggiormente influiscono sulla differenza fra quanto previsto in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari possono essere così sintetizzati:

- livello dei servizi contrattualmente previsti nell'apposita scheda allegata al contratto con il soggetto gestore;
- nei costi comuni sono stati inseriti i costi amministrativi per la gestione della TARI previsti dalla convenzione sottoscritta con Consorzio di Area Vasta CB16;
- modalità di determinazione dei costi prevista da ARERA, che fa riferimento ai costi consuntivi del bilancio del singolo soggetto gestore dell'anno a-2, debitamente rivalutati secondo quanto previsto dal MTR-3;
- inserimento nel PEF di parte dell'accantonamento che costituisce il fondo rischi destinato a coprire mancate riscossioni per insoluti, crediti inesigibili, calcolato in conformità alle disposizioni contenute nell'art 46 del D.lgs 118/2011 e s.m.i. e nell'allegato 4/2 punto 3.3. del medesimo decreto disciplinanti il F.C.D.D.E., in conformità a quanto stabilito da ARERA nel MTR-3;
- tra i costi inseriti nel piano finanziario è compresa altresì l'IVA, in considerazione della natura tributaria della TARI, che comporta l'indetraibilità dell'imposta sugli acquisti, divenendo perciò un costo;

Preso atto delle risultanze emerse dal conteggio effettuato dal Consorzio di Area Vasta CB16, in base al quale, il costo standard complessivo del servizio per il Comune di Chivasso ammonta a 4.509.697,69 €, come da scheda allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, trasmessa con PEC registrata al prot. n. 36469/2026 in data 3 luglio 2026;

Considerato che:

- in base all'art. 10 del vigente regolamento disciplinante la TARI *“Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e delle disposizioni del presente regolamento. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, o altro specifico termine previsto dal legislatore, in conformità al piano finanziario”;*
- ai sensi dell'art. 3 comma 5quinquies del DL 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dall'anno 2026, i comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno; in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Alfonso Perfetto, Salvatore Mattia e stampato il giorno 04/08/2026 da Roberta Pesca.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- in base all'art. 14 del regolamento disciplinante la TARI, le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, in conformità al metodo normalizzato approvato con DPR 27 aprile 1999 n. 158 e la ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani;

Appurato che il Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), approvato con deliberazione ARERA n. 396/2025/R/RIF del 5 agosto 2025 troverà applicazione a decorrere dal 2028;

Riscontrato che occorre ora provvedere all'approvazione delle tariffe relative al tributo in questione per l'anno 2026, in applicazione delle disposizioni normative e regolamentari sopra citate, previa determinazione della ripartizione dei costi complessivi fra utenze domestiche e non domestiche e determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999;

Preso atto che, ai fini del calcolo delle tariffe TARI 2026, per quanto concerne la parte variabile, vengono escluse le superfici delle utenze non domestiche che entro il termine del 30 giugno 2025, fissato dall'art. 8bis comma 3 del vigente regolamento, hanno espresso la volontà di uscire dal servizio pubblico, come previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 116/2020;

Rilevato che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI delle singole categoria di utenza, si rende necessario stabilire preventivamente i parametri previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto in proposito opportuno, nelle more dell'entrata in vigore del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), approvato con deliberazione ARERA n. 396/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, confermare gli stessi parametri utilizzati lo scorso anno e, pertanto:

- confermare la percentuale di ripartizione dei costi totali del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche nella misura già determinata fino allo scorso anno, attribuendo pertanto il **sessanta per cento** dei costi complessivi alle utenze domestiche ed il **quaranta per cento** a quelle non domestiche, in linea con quanto sempre effettuato,
- ferma restando i coefficienti **Ka** stabiliti in misura fissa dal DPR 158/1999 per calcolare la parte fissa della TARI delle utenze domestiche (rapportata sia alla superficie dei locali occupati, sia al n° dei componenti il nucleo familiare), applicare i coefficienti **Kb medi** presi a riferimento per determinare la parte variabile delle tariffe delle singole categorie di utenza (rapportata esclusivamente al numero dei componenti il nucleo familiare), come riportati nell'allegato C) alla presente;
- confermare le misure dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti **Kc** e **Kd**, per le utenze non domestiche, di cui alle Tabelle del "Metodo normalizzato" contenuto nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, come riportati nell'allegato D) alla presente, così come definite ed applicate fino al 2025, *in misura diversa per le diverse categorie, ma comunque entrambi minimi o massimi, come meglio riepilogati nei singoli allegati che si uniscono alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale* - nell'intento di garantire quanto più possibile stabilità all'assetto della struttura tariffaria introdotta dal 1° gennaio 2006, il contenimento degli oneri a carico delle utenze a più alta produttività di rifiuti, che il passaggio al sistema tariffario di cui al citato D.P.R. n. 158/1999 ha maggiormente penalizzato, mantenendo una omogeneità ed una certa perequazione del carico fiscale delle diverse categorie;

Dato atto che, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, delle disposizioni normative e regolamentari e del Pef validato, ai fini della determinazione delle tariffe delle singole categorie di utenza di competenza dell'anno 2026, il costo deve essere suddiviso come indicato negli **allegati A e B**, uniti al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, tenuto conto dei coefficienti adottati per ciascuna categoria di utenza e dei dati riguardanti le superfici soggette a tariffa note per ciascuna categoria, negli **allegati C e D**, che si uniscono al presente atto per

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Alfonso Perfetto, Salvatore Mattia e stampato il giorno 04/08/2026 da Roberta Pesca.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

formarne parte integrante e sostanziale, sono stati riportati i conteggi effettuati per la determinazione delle tariffe delle singole categorie di utenza a decorrere dall'1/1/2026, come riepilogate **nell'allegato E**;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 26 del vigente regolamento disciplinante la TARI, come da ultimo modificato con deliberazione n. 51 in data odierna, la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno;

Appurato che dall'applicazione delle tariffe di cui all'allegato E) scaturisce un gettito della TARI stimato per l'anno 2026 di complessivi **5.583.553,00 €**, assicurando, in via previsionale, la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, al netto delle detrazioni previste da ARERA, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario 2026 validato dal Consorzio di Area Vasta CB 16, in qualità di Ente Territorialmente Competente, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la *deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31 marzo 2026*, con la quale sono state stabilite le modalità e le scadenze di pagamento della TARI 2026;

Richiamati:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025 n. 24, con il quale è stato approvato il "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" ("bonus sociale rifiuti"), previsto dall'art. 57-bis comma 2 del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- le Deliberazioni ARERA n.133/2025/R/Rif. del 1° aprile 2025, n.176/2025/R/Rif. del 15 aprile 2025, n.355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 e relativo allegato A (TUBR) e n. 123/2026/R/rif del 14 aprile 2026, disciplinanti l'ambito di applicazione, i beneficiari, la quantificazione, la copertura, nonché la concreta modalità attuativa dell'erogazione del "bonus sociale rifiuti" ;
- i nuovi articoli 22bis e 23quater introdotti nel Regolamento disciplinante la TARI con deliberazione n. 51 in data odierna, con i quali si è cercato di coordinare, per quanto possibile, l'erogazione delle agevolazioni economico-sociali correlate all'ISEE, finanziate con risorse della fiscalità generale del Comune, con la disciplina del bonus sociale rifiuti;

Appurato che, ai sensi dell'art. 23quater c. 13 del regolamento disciplinante la TARI, le agevolazioni di cui allo stesso articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale, per un costo stimato in **320.000,00 €**, a titolo di agevolazioni economico-sociali, oltre a **43.512,00 €** a titolo di costo riferibile alla TARI per i locali comunali;

Visti:

- l'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo cui "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i, in base al quale: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico dell'Ente*"

COMUNE DI ARICCIA Art. 10, comma 1 del D.L. n. 360 del 28 settembre 1998, n. 360;
documento firmato digitalmente da Alfonso Perfetto, Salvatore Mattia e stampato il giorno 04/08/2026 da Roberta Pesca.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20 luglio 2021, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni a decorrere dall'anno 2022;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del cui disposto *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,”*;
- l'art. 3 comma 5quiquies del DL 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 e s.m.i., come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai sensi del cui disposto, a decorrere dall'anno 2026, i comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere all'approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2026;

Visti :

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale
- l'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il vigente Regolamento Comunale disciplinante la TARI, come da ultimo modificato con deliberazione n. 51 in data odierna;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42 comma 2 lettere a) ed f) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

Appurato che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare per la Programmazione Economica e l'Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del Patrimonio, nella seduta del 20 luglio 2026, come da registrazione in atti;

Tutto ciò premesso e considerato,

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Alfonso Perfetto, Salvatore Mattia e stampato il giorno 04/08/2026 da Roberta Pesca.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **Di dare atto che** la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. **Di prendere atto** dell'accluso aggiornamento del Piano Economico Finanziario del Comune di Chivasso contenente i costi del servizio gestione rifiuti per l'anno 2026, assemblato, verificato e validato dal Consorzio di Area Vasta CB 16, in qualità di Ente Territorialmente Competente, con deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 23 giugno 2026, sulla scorta del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 397/2025 del 5 agosto 2025;
3. **Di dare atto** che occorre procedere conseguentemente a determinare le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2026, a copertura del costo del servizio integrato di gestione rifiuti urbani per un importo complessivo di **7.112.012,00 €**, al netto delle sole detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione ARERA n. 397/2025 e di **5.583.553,00 €**, al netto anche delle detrazioni di cui al comma 4.5 della determina ARERA n. 1/2025;
4. **Di stabilire** i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2026, per le ragioni evidenziate in premessa, qui integralmente richiamate:
 - a) mantenimento della suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche già utilizzata sino allo scorso anno: **60% utenze domestiche; 40% utenze non domestiche**;
 - b) utilizzo del coefficiente **Ka** stabilito in misura fissa e dei coefficienti **Kb** medi, per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, come riportati nei singoli allegati uniti alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
 - c) utilizzo degli stessi coefficienti **Kc e Kd** per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, già utilizzati sino allo scorso anno per la determinazione delle tariffe, come riportati nei singoli allegati uniti alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
5. **Di determinare**, sulla scorta dei parametri sopra riportati, del regolamento comunale e del piano economico finanziario validato dal Consorzio di Area Vasta CB16, in qualità di Ente Territorialmente competente, le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2026, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sulla base dei conteggi evidenziati negli **allegati A, B, C e D**, che si uniscono alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e come risultanti dall'allegata tabella riepilogativa (**allegato E**);
6. **Di dare atto che**, con l'applicazione delle tariffe di cui al punto precedente alle singole utenze domestiche e non domestiche, è assicurata, in via previsionale, la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato alla presente, per l'importo complessivo di **5.583.553,00 €**;
7. **Di dare atto che** alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ☐ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
 - ☐ le componenti perequative **UR1,a** e **UR2,a**, attualmente pari rispettivamente a € 0,10 ad utenza per anno e a € 1,50 ad utenza per anno, che verranno applicate sulla rata del saldo TARI 2026, determinato a congruo di quanto dovuto per l'intero anno, applicando le tariffe approvate con il presente atto;
 - ☐ la componente perequativa **UR3,a**, attualmente fissata in 6 € ad utenza, anch'essa da applicarsi sulla rata a saldo della TARI 2026;

8. **Di dare atto che** la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 23quater del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), stimato in **320.000,00 €**, a titolo di agevolazioni economico-sociali, oltre a **43.512,00 €** a titolo di costo riferibile alla TARI per i locali comunali, viene garantita attraverso apposita e distinta autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, come indicato nelle premesse, qui integralmente richiamate;
9. **Di dare atto che**, alla luce dell'efficacia eterointegrativa dei contratti dei provvedimenti di regolazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) - ormai riconosciuta con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all'Autorità dalla legge 481/95, cui espressamente rinvia l'art. 1, comma 527, della legge 205/17 – ed a seguito di quanto previsto dalla vigente convenzione per la gestione della TARI con il Consorzio di Area Vasta CB16, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 in data odierna, il costo della stessa è adeguato alle risultanze del Pef 2006-2029, validato e trasmesso ad ARERA;
10. **Di dare infine atto che** in sede di assestamento di bilancio, adottato con separato atto in data odierna, si provvederà ad adeguare conseguentemente gli stanziamenti di bilancio 2026-2028, per garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal servizio di gestione rifiuti;
11. **Di dare atto** che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, secondo le specifiche tecniche approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20 luglio 2021;
12. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, stante la necessità di adottare i conseguenti adempimenti ai fini dell'assestamento di bilancio.

Udito l'intervento dell'assessore Casalino;

Uditi gli interventi dei consiglieri, come da registrazione agli atti.

Dato atto che il Consigliere Prestia dichiara di non partecipare al voto e abbandona l'aula al momento della votazione, pertanto i Consiglieri presenti sono 13;

* * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale;

Rispettate le procedure di voto previste dal regolamento e rispettati i criteri generali di trasparenza e tracciabilità in esso individuati;

Con 11 voti favorevoli e 2 astenuti (Falbo, Marta);

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta;
- di dare atto che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione, con 11 voti favorevoli e 2 astenuti (Falbo, Marta) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Il Presidente sospende la seduta alle ore 19,40. La seduta viene poi riaperta alle ore 20,10 per l’esame dei successivi punti all’ordine del giorno.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Alfonso Perfetto
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Salvatore Mattia
Firmato digitalmente

TARIFFE TARI 2026

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA - COMUNE DI CHIVASSO

(come da Piano Economico Finanziario predisposto e validato dall'Ente Territorialmente Competente - Consorzio di Area Vasta CB 16 - con deliberazione Assemblea n. 9 del 23/06/2026, in base alle disposizioni contenute nelle deliberazioni ARERA nn. 397/2025 e nella determinazione ARERA n. 1/2025)

	IMPORTO PEF AL NETTO DETRAZIONI C. 4.5 DELIBERA ARERA N. 397/2025	DETRAZIONI	C. 4.5 DETERMINA ARERA N. 1/2025	TOTALE COSTI NETTI DA COPRIRE CON TARI 2026
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (TVa)	4.084.715,00	Contributo MIUR	-30.858,79	4.053.856,00
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (TFa)	3.027.297,00	Recupero Evasione	-476.928,25	1.529.697,00
		Procedure sanzionatorie		
		Ulteriori partite autorizzate ETC (economie Canone Mercatale")		
		Ulteriori partite autorizzate ETC (sopravvenienze attive TIA)	-55.122,41	
		Ulteriori partite autorizzate ETC (economie gestione servizio rifiuti)	-965.549,00	
Totale entrate tariffarie	7.112.012,00		-1.528.458,45	5.583.553,00

SUDDIVISIONE COSTI TARIFFA FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Per la suddivisione dei costi è stato applicato il criterio già in vigore fino al 2025

UTENZE DOMESTICHE 60%

UTENZE NON DOMESTICHE 40%

COSTI TOTALI DA COPRIRE IN APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	Euro	5.583.553
di cui		
PARTE FISSA	Euro	1.529.697
PARTE VARIABILE	Euro	4.053.856

COSTI DA COPRIRE CON LA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE	Euro	3.350.132
di cui		(60%)
PARTE FISSA	Euro	917.818
		(60%)
PARTE VARIABILE	Euro	2.432.314
		(60%)

COSTI DA COPRIRE CON LA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	Euro	2.233.421
di cui		(40%)
PARTE FISSA	Euro	611.879
		(40%)
PARTE VARIABILE	Euro	1.621.542
		(40%)

TARiffe TARI ANNO 2026 - UTENZE DOMESTICHE

(Ctuf)	COSTI FISSI	917.818	Euro	FORMULE PARTE FISSA $Tfd(n,S) = Quf * S * Ka(n)$ $Quf = Ctuf / \sum Stot(n) * Ka(n) = 0,688210686$ $\sum Stot(n) * Ka(n) = 1.333.630$	
(CVud)	COSTI VARIABILI	2.432.314	Euro		
	QUANTITA' RIFIUTI TOTALI	12.225.794	Kg		
	QUANTITA' RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE	4.890.318	Kg	FORMULE PARTE VARIABILE $TVd = Quv * Kb(n) * Cu$ $Quv = Qtot / \sum n N(n) * Kb(n) = 378,9388954$ $\sum n N(n) * Kb(n) = 19.357,94$ $Cu = CVud / Qtot = 0,331582227$	
(Qtot)	QUANTITA' RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE	7.335.476	Kg		

NUMERO COMPONENTI	SUPERFICIE (S)	NUMERO NUCLEI N(n)	KA (fisso)	S * KA	Quf	TARIFFA PARTE FISSA Quf * KA (Euro/MQ)	GETTITO PARTE FISSA	KB min	KB max	KB medio	KB APPLICATO	Cu	N(n) * KB	Quv	TARIFFA PARTE VARIABILE (Euro / anno)	GETTITO VARIABILE
1	460.504	4.909	0,8	368.404	0,6882107	0,5506	253.539,26	0,6	1	0,8	0,8	0,3315822	3.927,06	378,9388954	100,5195	493.432,24
2	466.888	4.125	0,94	438.875	0,6882107	0,6469	302.038,38	1,4	1,8	1,6	1,6	0,3315822	6.599,71	378,9388954	201,0390	829.249,87
3	249.881	2.046	1,05	262.375	0,6882107	0,7226	180.569,28	1,8	2,3	2,0	2,0	0,3315822	4.092,48	378,9388954	251,2988	514.217,67
4	174.003	1.345	1,14	198.363	0,6882107	0,7846	136.515,82	2,2	3	2,6	2,6	0,3315822	3.495,86	378,9388954	326,6884	439.252,22
5	40.610	277	1,23	49.950	0,6882107	0,8465	34.376,16	2,9	3,6	3,2	3,2	0,3315822	887,49	378,9388954	402,0781	111.512,34
6 e più	12.048	96	1,3	15.663	0,6882107	0,8947	10.779,30	3,4	4,1	3,7	3,7	0,3315822	355,35	378,9388954	464,9028	44.649,26
TOTALI	1.403.935	12.798		1.333.630			917.818						19.357,94			2.432.314

TARIFFE TARI ANNO 2026 - UTENZE NON DOMESTICHE

(Clapf) COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE 611.879

(Cvund) COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE 1.621.542

FORMULE PARTE FISSA

$TFnd(ap,Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)$	
$Qapf = Clapf / \sum ap Stot (ap) * Kc(ap) =$	1,2034027
$\sum ap Stot (ap) * Kc(ap) =$	508.457

FORMULE PARTE VARIABILE

$TVnd(ap,Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)$	
$Cu = Cvund / \sum Stot(ap) * Kd(ap) =$	0,4429311
$\sum Stot(ap) * Kd(ap) =$	3.660.936,21

CAT.	DESCRIZIONE	SUPERFICIE (Stot) PARTE FISSA	SUPERFICIE (Stot) PARTE VARIABILE	KC min	KC max	KC	Stot*KC	Qapf -Quota unitaria	TARIFFA PARTE FISSA 2026 Qapf*Kc (Euro/mq)	TOTALE GETTITO FISSA	KD min	KD max	KD	Q RIFIUTI NORMALIZZATA (Stot*KD)	Cu- Costo unitario	TARIFFA PARTE VARIABILE 2026 (Euro/mq)	TOTALE GETTITO VARIABILE	TOTALE TARIFFA 2026 Euro/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	32.847	32.847	0,40	0,67	0,40	13.138,80	1,2034027	0,4814	15.811,27	3,28	5,50	3,28	107.738,16	0,4429311	1,4528	47.720,58	1,9342
2	Cinematografi e teatri	0	0	0,30	0,43	0,30	0,00	1,2034027	0,3610	0,00	2,50	3,50	2,50	0,00	0,4429311	1,1073	0,00	1,4683
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	27.261	27.261	0,51	0,60	0,51	13.903,11	1,2034027	0,6137	16.731,04	4,20	4,90	4,20	114.496,20	0,4429311	1,8603	50.713,92	2,4740
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	9.822	9.822	0,76	0,88	0,76	7.464,72	1,2034027	0,9146	8.983,06	6,25	7,21	6,25	61.387,50	0,4429311	2,7683	27.190,43	3,6829
5	Stabilimenti balneari	0	0	0,38	0,64	0,38	0,00	1,2034027	0,4573	0,00	3,10	5,22	3,10	0,00	0,4429311	1,3731	0,00	1,8304
6	Esposizioni ed autosaloni	16.495	14.829	0,34	0,51	0,34	5.608,30	1,2034027	0,4092	6.749,04	2,82	4,22	2,82	41.817,78	0,4429311	1,2491	18.522,39	1,6582
7	Alberghi con ristorante	1.100	1.100	1,20	1,64	1,64	1.804,00	1,2034027	1,9736	2.170,94	9,85	13,45	13,45	14.795,00	0,4429311	5,9574	6.553,17	7,9310
8	Alberghi senza ristorante	3.606	3.606	0,95	1,08	0,95	3.425,70	1,2034027	1,1432	4.122,50	7,76	8,88	7,76	27.982,56	0,4429311	3,4371	12.394,35	4,5804
9	Case di cura e riposo	7.257	7.257	1,00	1,25	1,25	9.071,25	1,2034027	1,5043	10.916,37	8,20	10,22	10,22	74.166,54	0,4429311	4,5268	32.850,67	6,0310
10	Ospedali	20.596	20.596	1,07	1,29	1,29	26.568,84	1,2034027	1,5524	31.973,01	8,81	10,55	10,55	217.287,80	0,4429311	4,6729	96.243,52	6,2253
11	Uffici, agenzie	52.851	51.476	1,07	1,52	1,07	56.550,57	1,2034027	1,2876	68.053,11	8,78	12,45	8,78	451.959,28	0,4429311	3,8889	200.186,81	5,1766
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	6.747	6.166	0,55	0,61	0,61	4.115,67	1,2034027	0,7341	4.952,81	4,50	5,03	5,03	31.014,98	0,4429311	2,2279	13.737,50	2,9620
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	46.868	43.368	0,99	1,41	1,41	66.083,88	1,2034027	1,6968	79.525,52	8,15	11,55	11,55	500.900,40	0,4429311	5,1159	221.864,35	6,8127
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5.261	5.261	1,11	1,80	1,11	5.839,71	1,2034027	1,3358	7.027,52	9,08	14,78	9,08	47.769,88	0,4429311	4,0218	21.158,76	5,3576
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2.245	2.245	0,60	0,83	0,83	1.863,35	1,2034027	0,9988	2.242,36	4,92	6,81	6,81	15.288,45	0,4429311	3,0164	6.771,73	4,0152
16	Banchi di mercato di beni durevoli	0	0	1,09	1,78	1,78	0,00	1,2034027	2,1421	0,00	8,90	14,58	14,58	0,00	0,4429311	6,4579	0,00	8,6000
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	6.004	6.004	1,09	1,48	1,48	8.885,92	1,2034027	1,7810	10.693,34	8,95	12,12	12,12	72.768,48	0,4429311	5,3683	32.231,42	7,1494
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10.961	10.961	0,82	1,03	1,03	11.289,83	1,2034027	1,2395	13.586,21	6,76	8,48	8,48	92.949,28	0,4429311	3,7561	41.170,12	4,9956
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8.510	8.390	1,09	1,41	1,09	9.275,90	1,2034027	1,3117	11.162,64	8,95	11,55	8,95	75.090,50	0,4429311	3,9642	33.259,92	5,2759
20	Attività industriali con capannone di produzione	107.405	105.565	0,38	0,92	0,92	98.812,60	1,2034027	1,1071	118.911,35	3,13	7,53	7,53	794.904,45	0,4429311	3,3353	352.087,88	4,4424
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	12.314	11.412	0,55	1,09	1,09	13.422,26	1,2034027	1,3117	16.152,38	4,50	8,91	8,91	101.680,92	0,4429311	3,9465	45.037,64	5,2582
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8.869	8.869	5,57	9,68	5,57	48.400,36	1,2034027	6,7030	59.448,49	45,67	78,97	45,67	405.047,23	0,4429311	20,2287	179.408,00	26,9316
23	Mense, birrerie, amburgherie	190	190	5,55	7,33	5,55	1.055,55	1,2034027	5,8365	1.108,94	39,78	62,55	39,78	7.558,20	0,4429311	17,6198	3.347,76	23,4563
24	Bar, caffè, pasticceria	5.934	5.934	3,96	6,29	3,96	23.498,64	1,2034027	4,7655	28.278,33	32,44	51,55	32,44	192.498,96	0,4429311	14,3687	85.263,77	19,1342

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7.127	3.504	2,02	2,76	2,76	19.670,52	1,2034027	3,3214	23.671,56	16,55	22,67	22,67	79.435,68	0,4429311	10,0412	35.184,53	13,3626
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3.105	1.742	1,54	2,61	1,54	4.781,70	1,2034027	1,8532	5.754,31	12,60	21,40	12,60	21.949,20	0,4429311	5,5809	9.721,98	7,4342
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	592	592	7,17	11,29	7,17	4.244,64	1,2034027	8,6284	5.108,01	58,76	92,56	58,76	34.785,92	0,4429311	26,0266	15.407,76	34,6550
28	Ipermercati di generi misti	17.286	2.838	1,56	2,74	2,74	47.363,64	1,2034027	3,2973	56.997,53	12,82	22,45	22,45	63.713,10	0,4429311	9,9438	28.220,51	13,2411
29	Banchi di mercato generi alimentari	0	0	3,50	6,92	6,92	0,00	1,2034027	8,3275	0,00	28,70	56,78	56,78	0,00	0,4429311	25,1496	0,00	33,4772
30	Discoteche, night club	1.396	1.396	1,04	1,91	1,04	1.451,84	1,2034027	1,2515	1.747,15	8,56	15,68	8,56	11.949,76	0,4429311	3,7915	5.292,92	5,0430
	TOTALI	422.649	393.231			56,79	508.457,22			611.879			465,66	3.660.936,21			1.621.542	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 04/08/2026 da Roberta Pesca.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI CHIVASSO
TARIFFA TARI 2026

Gli importi delle tariffe sono al netto del Tributo Provinciale (5%)

UTENZE DOMESTICHE				
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE		TARIFFA PARTE FISSA (Euro/mq)		TARIFFA PARTE VARIABILE (Euro/anno)
1		0,5506	+	100,5195
2		0,6469	+	201,0390
3		0,7226	+	251,2988
4		0,7846	+	326,6884
5		0,8465	+	402,0781
6 o più		0,8947	+	464,9028
UTENZE NON DOMESTICHE				
CATEGORIE DI ATTIVITA'		TARIFFA PARTE FISSA (Euro/mq)	TARIFFA PARTE VARIABILE (Euro/mq)	TOTALE TARIFFA (Euro/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4814	1,4528	1,9342
2	Cinematografi e teatri	0,3610	1,1073	1,4683
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,6137	1,8603	2,4740
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,9146	2,7683	3,6829
5	Stabilimenti balneari	0,4573	1,3731	1,8304
6	Esposizioni ed autosaloni	0,4092	1,2491	1,6582
7	Alberghi con ristorante	1,9736	5,9574	7,9310
8	Alberghi senza ristorante	1,1432	3,4371	4,5804
9	Case di cura e riposo	1,5043	4,5268	6,0310
10	Ospedali	1,5524	4,6729	6,2253
11	Uffici, agenzie	1,2876	3,8889	5,1766
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,7341	2,2279	2,9620
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,6968	5,1159	6,8127
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,3358	4,0218	5,3576
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,9988	3,0164	4,0152
16	Banchi di mercato di beni durevoli	2,1421	6,4579	8,6000
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,7810	5,3683	7,1494
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,2395	3,7561	4,9956
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,3117	3,9642	5,2759
20	Attività industriali con capannone di produzione	1,1071	3,3353	4,4424
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,3117	3,9465	5,2582
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,7030	20,2287	26,9316
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,8365	17,6198	23,4563
24	Bar, caffè, pasticceria	4,7655	14,3687	19,1342
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,3214	10,0412	13,3626
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,8532	5,5809	7,4342
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,6284	26,0266	34,6550
28	Ipermercati di generi misti	3,2973	9,9438	13,2411
29	Banchi di mercato generi alimentari	8,3275	25,1496	33,4772
30	Discoteche, night club	1,2515	3,7915	5,0430

COMUNE DI CHIVASSO				
Regione	Piemonte			
Cluster [*]	1			
Forma di gestione	Consorzio tra Comuni			
Quantità di rifiuti previsti in tonnellate (N) [*]	13.474,00			
	Unità di misura	Coefficiente (A) [**]	Valore del Comune (B)	Componente del fabbisogno
				A
Intercetta		130,45		130,45
Cluster [*]		38,49		38,49
Forme di gestione associata		5,82	Consorzio tra Comuni	5,82
Economie e disconomie di scale				0,1
Fattori di contesto		50,88		50,88
				A*B
Dotazione provinciale infrastrutture (da TABELLA 1 Linee guida)				
Impianti regionali di incenerimento o co-incenerimento	n.	-1,88	2	-3,76
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	4,17	10	41,70
Discariche	n.	-2,53	12	-30,36
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio...		1,04	28,67	29,82
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di incenerimento e co-incenerimento		-0,13	34,6	-4,50
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali		-0,22	13,94	-3,07
				A*B
Modalità di gestione del servizio				
Presenza della raccolta domiciliare	si/no	14,71	1	14,71
Presenza dei centri di raccolta	si/no	-31,95	1	-31,95
Presenza della raccolta su chiamata	si/no	10,49	1	10,49
Contesto domanda/offerta				
Raccolta differenziata dell'anno in corso	%		62,79	83,45
Distanza fra il comune e gli impianti [*]	km	0,18		2,42
				A/N
COSTO STANDARD UNITARIO [C]	€ per tonn			334,70
COSTO STANDARD COMPLESSIVO [D=N*C]	€			4.509.697,69

Art. 1 comma 653 della legge n. 147 del 2013 – Anno 2026

[*] valori presi da Allegato 3 alle linee guida MEF del 28/01/2026

[**] valori di riferimento Allegato 3 alle linee guida MEF del 28/01/2026 costi 2023